

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0206/Pres.

Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 15/10/2015, n. 0215/Pres. (B.U.R. 28/10/2015, n. 43).

DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Realizzazione e utilizzazione del Portale)
- Art. 3 (Criteri e parametri)
- Art. 4 (Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale)
- Art. 5 (Servizi gestionali per le imprese e i prestatori di servizi)
- Art. 6 (Servizi gestionali per le pubbliche amministrazioni)
- Art. 7 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)
- Art. 8 (Banca dati dei procedimenti)
- Art. 9 (Autenticazione utente)
- Art. 10 (Gestione telematica dei procedimenti)
- Art. 11 (Ricevuta della presentazione delle pratiche telematiche)
- Art. 12 (Protocollo Informatico)
- Art. 13 (Altre comunicazioni)
- Art. 14 (Accesso alle pratiche presentate)
- Art. 15 (Obblighi informativi)
- Art. 16 (Rinvio)
- Art. 17 (Entrata in vigore)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, da parte di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) e in conformità ai principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

2. Il Portale dello sportello unico permette lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio regionale, al fine dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento presso lo sportello unico, in conformità agli articoli 5 e 8 della Direttiva 2006/123/CE come recepiti dall'articolo 2 della legge regionale 3/2001 e dall'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2009 n. 13 (legge comunitaria 2008).

Art. 2
(Realizzazione e utilizzazione del Portale)

1. Il Portale si compone:

- a) della banca dati dei procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico;
- b) dell'archivio informatico delle domande presentate;
- c) dell'interfaccia che permette agli utenti di fruire dei servizi informativi erogati;
- d) dell'interfaccia che permette alle pubbliche amministrazioni di erogare i servizi di cui all'articolo 6;
- e) di ulteriori strumenti necessari all'operatività e ai servizi dello sportello unico.

2. Il Portale e i relativi strumenti sono realizzati dall'amministrazione regionale e sono messi gratuitamente a disposizione dei comuni singoli e associati o delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, che gestiscono lo sportello unico a seguito della loro richiesta.

3. L'amministrazione regionale rende disponibile, per i Comuni che ne facciano richiesta, il codice sorgente dello strumento informatico utilizzato.

4. Gli sportelli unici e le altre pubbliche amministrazioni che utilizzano il Portale forniscono all'amministrazione regionale ogni informazione utile e applicano le prescrizioni tecniche definite dal Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale di cui all'articolo 4.

5. Gli strumenti informatici per la firma digitale messi a disposizione dell'amministrazione regionale sono conformi alle regole tecniche definite dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA).

Art. 3 (Criteri e parametri)

1. Il Portale garantisce:
- a) l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività produttive e di servizi, e in particolare dell'espletamento tramite il Portale di tutte le formalità richieste, ivi incluse la presentazione di dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dell'attività dalle autorità competenti, nonché delle relative domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati o di iscrizioni ad ordini, albi e collegi o altri organismi;
 - b) la definizione delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati tra lo sportello unico e i soggetti coinvolti nel procedimento compatibili con la normativa statale e comunitaria, anche al fine dell'interoperabilità tra sistemi informatici e in particolare con gli applicativi di gestione già in uso;
 - c) la compatibilità con gli attuali standard di usabilità e accessibilità;
 - d) l'accesso alle seguenti informazioni contenute nelle banche dati relative a:
 - 1) i procedimenti amministrativi;
 - 2) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
 - 3) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
 - 4) la normativa di riferimento;
 - 5) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
 - 6) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario di servizi, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

- 7) i dati necessari per entrare in contatto con associazioni o organizzazioni o Agenzie per le imprese presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza;
- 8) i dati concernenti le domande presentate dai soggetti interessati e lo stato dell'iter procedimentale, anche attraverso appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche;
- e) la predisposizione per l'utilizzo delle lingue comunitarie.

Art. 4

(Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale)

1. Il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato Gruppo tecnico regionale, è costituito con decreto del Presidente della Regione e svolge, anche al fine di attuare il coordinamento con i Comuni e le Camere di commercio che dispongono di analoghi portali telematici, le seguenti funzioni:

- a) analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico e alla gestione del Portale;
- b) definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale, nonché le specifiche funzionali del portale ed i contenuti informativi standardizzati;
- c) propone misure di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, anche al fine di dare impulso alle iniziative di coordinamento di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001;
- d) valuta ed esamina le proposte di aggiornamento del Portale presentate dai Comuni o dalle Camere di commercio.

2. Le indicazioni del Gruppo tecnico regionale sono vincolanti, anche attraverso la stipula di convenzioni, per gli sportelli unici e gli enti di riferimento e sono pubblicate sul Portale.

3. Il Gruppo tecnico regionale è composto da:

- a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-government, turismo;
- b) un rappresentante delle Unioni territoriali intercomunali¹ e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- c) un rappresentante delle Aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;
- d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

- e) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;
- f) un rappresentante di Insiel S.p.A.²

3bis. Il Gruppo tecnico regionale è presieduto dal direttore centrale la cui direzione cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi.³

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Gruppo tecnico regionale, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

5. I componenti del Gruppo tecnico regionale possono delegare la partecipazione alle riunioni a propri rappresentanti.

6. Previo accordo tra la Regione e gli uffici periferici dello Stato, possono intervenire al Gruppo tecnico regionale un rappresentante dei Vigili del fuoco e un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici per il Friuli Venezia Giulia, nonché rappresentanti di altre amministrazioni, in relazione alle specifiche competenze.

7. Il Gruppo tecnico regionale ha sede presso la struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi⁴, rimane in carica per quattro anni e si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, ovvero su richiesta di almeno due componenti.

8. Le riunioni del Gruppo tecnico regionale sono valide con la presenza della meta' dei componenti di cui al comma 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. I componenti del Gruppo tecnico regionale partecipano alle sedute con oneri a carico dell'ente di appartenenza.

10. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi⁵, individuato dal direttore centrale.

² Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 15/10/2015, n. 0215/Pres. (B.U.R. 28/10/2015, n. 43).

³ Comma aggiunto da art. 1, c. 2, DPRReg. 15/10/2015, n. 0215/Pres. (B.U.R. 28/10/2015, n. 43).

⁴ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

⁵ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

Art. 5

(Servizi gestionali per le imprese e i prestatori di servizi)

1. Il Portale fornisce alle imprese e ai prestatori di servizi, nonché ai soggetti che svolgono attività di intermediazione o di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande, i seguenti servizi:

- a) strumenti e modalità di interazione con lo sportello unico;
- b) strumenti e modalità di avvio, svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché la modulistica in formato elettronico;
- c) l'accesso autenticato al Portale, anche tramite la Carta regionale dei servizi (CRS), e la definizione di un proprio profilo;
- d) la visualizzazione dello stato del procedimento, previa autenticazione informatica;
- e) la gestione della delega o della procura speciale per l'intermediario.

2. I servizi di cui al comma 1 sono fruibili mediante opportune interfacce utente basate su tecnologia web.

Art. 6

(Servizi gestionali per le pubbliche amministrazioni)

1. Il Portale mette a disposizione strumenti e modalità di interazione tra lo sportello unico e le amministrazioni pubbliche.

2. Gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche curano costantemente l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale per le parti di rispettiva competenza.

3. La struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di e-government per le questioni di natura tecnica, legate all'evoluzione informatica e tecnologica o all'interoperabilità tra sistemi informativi.⁶

4. Su indicazione del Gruppo tecnico regionale, l'Amministrazione regionale può concordare con uno o più sportelli unici o altri soggetti interessati forme di collaborazione operativa finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

⁶ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

5. I servizi messi a disposizione degli operatori degli sportelli unici e delle pubbliche amministrazioni che provvedono all'implementazione e manutenzione della banca dati riguardano in particolare:

- a) l'inserimento da parte dell'operatore abilitato di informazioni, notizie, procedimenti e modulistica in formato elettronico nelle banche dati dei procedimenti;
- b) l'abilitazione dell'operatore ad operare su una o più sezioni del sito;
- c) l'inserimento, la modifica e la gestione da parte dell'operatore abilitato delle informazioni e delle comunicazioni sullo stato delle istanze presentate;
- d) l'abilitazione dell'operatore incaricato a creare schede informative relative a casi tipici di frequente utilizzazione. Tali schede informative sono rese disponibili per tutti gli Sportelli unici interessati a riutilizzarle.

6. I servizi di cui al comma 5 sono fruibili mediante opportune interfacce utente basate su tecnologia web.

Art. 7

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

1. Nei casi in cui le attività produttive e le attività di servizi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a comunicazione⁷ o a silenzio assenso, la SCIA, la comunicazione⁸ o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso sono presentate allo sportello unico. Nei casi in cui esse sono contestuali alla comunicazione unica, disciplinata all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

2. La SCIA e la comunicazione sono presentate in conformità alle modalità previste dagli articoli 18 bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).⁹

3. Lo sportello unico e il registro delle imprese provvedono alla trasmissione reciproca delle SCIA, delle comunicazioni¹⁰ e delle domande relative al procedimento per silenzio assenso ad essi presentate. Lo sportello unico trasmette le medesime in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle altre amministrazioni competenti.

⁷ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

⁸ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

⁹ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

Art. 8
(Banca dati dei procedimenti)

1. La banca dati dei procedimenti contiene l'informazione relativa ai procedimenti e alle attività di competenza dello sportello unico, compresa la modulistica in formato elettronico ed i requisiti necessari all'avvio dei procedimenti, nonché le informazioni relative ai singoli Sportelli unici.

2. La banca dati dei procedimenti è predisposta per permettere una facile organizzazione delle informazioni ed è suddivisa in:

- a) categorie, organizzate secondo la classificazione Attività Economiche (ATECO);
- b) attività;
- c) procedimenti.

3. Ad ogni categoria è associata una o più attività.

4. Un'attività può appartenere a più categorie. Ad ogni attività sono associati i seguenti dati:

- a) descrizione dell'attività;
- b) requisiti dell'imprenditore e del prestatore di servizi;
- c) elenco dei procedimenti associati;
- d) normativa di riferimento;
- e) modulistica in formato elettronico.

5. Ad ogni procedimento sono associati i seguenti dati:

- a) normativa di riferimento;
- b) modulistica in formato elettronico.

Art. 9
(Autenticazione utente)

1. L'accesso alle funzioni riservate del portale avviene previa autenticazione.

2. Gli utenti del portale sono autenticati secondo le modalità tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), distinguendo profili di accesso differenziati in relazione al loro ruolo.

Art. 10
(Gestione telematica dei procedimenti)

1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni sono inviate esclusivamente in modalità telematica allo sportello unico o al registro delle imprese competente, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 11

(Ricevuta della presentazione delle pratiche telematiche)

1. Lo Sportello unico al momento di presentazione delle pratiche telematiche verifica con modalità informatica la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati.

2. La ricevuta di pratica SUAP è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite web browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del SUAP¹¹.

Art. 12

(Protocollo Informatico)

1. Le comunicazioni allo sportello unico sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico.

2. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

Art. 13

(Altre comunicazioni)

1. Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica dello sportello unico sono resi accessibili dal Portale, secondo le modalità previste dal CAD e sono firmati digitalmente dal responsabile dello sportello unico.

Art. 14

(Accesso alle pratiche presentate)

1. Il portale dello sportello unico rende disponibile tramite web browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle proprie pratiche telematiche.

¹¹ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 10/1/2018, n. 03/Pres. (B.U.R. 24/1/2018, n. 4).

2. L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica, secondo le modalità previste dal CAD.

3. Dall'area riservata è possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della propria pratica e accedere alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico o altre amministrazioni pubbliche competenti.

Art. 15
(Obblighi informativi)

1. I soggetti destinatari di provvedimenti dello sportello unico ivi compresi gli intermediari o i soggetti che svolgono attività di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande informano tempestivamente il medesimo di tutti i cambiamenti soggettivi e oggettivi relativi all'attività oggetto dei medesimi provvedimenti.

Art. 16
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.